

Alessandra Camaiani

Concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa:
l'occasione definitiva per la tutela dei beni comuni

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Il bene comune come alternativa all'applicazione della Direttiva *Bolkestein* – 3. Pratiche di sussidiarietà orizzontale: la gestione partecipata. Un bene comune al servizio del bene comune – 3.1. Criteri di selezione delle proposte civiche – 4. Il principio di concorrenza e i servizi alla persona – 5. Conclusioni

1. *Considerazioni introduttive*

Come è noto, la cornice normativa delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa è incerta.

Costretta in una rapsodica tripartizione, distinguendosi in disciplina euro-unitaria, nazionale e regionale, si accompagna a un altrettanto caotico dibattito giuridico, interamente incentrato, però, su un'unica e discutibile prospettiva.

Sovente, infatti, ci si sofferma sui rapporti tra gli ordinamenti, focalizzandosi sulla prevalenza del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale incompatibile, e s'invoca l'applicazione diretta della Direttiva Servizi, che, secondo un'opinione diffusa, è *self-executing*.

La soluzione auspicata dai più si fonda sulla dialettica tra i principi di trasparenza e concorrenza, ritenuti la chiave risolutiva dell'armonizzazione tra legislazioni multilivello, da coordinare e bilanciare con la tutela degli investimenti e della certezza del diritto, radicati invece nella prospettiva interna, particolarmente nel cosiddetto "diritto di insistenza".

In tal modo, tuttavia, non si tiene nella dovuta considerazione il perimetro applicativo della *Bolkestein*, concernente servizi

d'interesse economico generale ove, a ben guardare, non si iscrive il lido.

La sua natura giuridica pare essere, piuttosto, quella di un bene comune e dunque l'invocata riforma legislativa si rivela occasione utile per impostare il ragionamento intorno all'*in sé* del bene: *de iure condendo*, positivizzare i beni comuni significa ripensare le categorie giuridiche dell'ordinamento, nonché individuare criteri diversi da quelli dettati dalla Dir. n. 123/2006 per disciplinarne l'affidamento, dal momento che la norma non trova attuazione in tal caso.

Come li definiva la proposta di riforma al codice civile della Commissione Rodotà [Comm. sui Beni Pubblici, DM 21 giugno 2007], infatti, i comuni sono beni ontologicamente atti a soddisfare diritti costituzionali primari; si tratta di *res* che esprimono utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona.

Come tali, richiamano schemi di fruizione lata e diffusa, individuando un sistema inclusivo, che ne garantisce l'accesso senza configurare alcuno *ius excludendi* in capo al proprietario, pubblico o privato che sia.

La loro disciplina, ove introdotta, integrerebbe uno strumento di reazione avverso alla preoccupante tendenza liberalizzante che interessa attualmente il demanio come altri beni pubblici.

Si registra, in effetti, un fenomeno di truffa delle etichette per il quale, nonostante l'espunzione formale dall'ordinamento della procedura dettata dall'art. 37, comma secondo, del codice della navigazione, la concessione protratta *sine die* – mediante il ricorso a rinnovi in sequenza – rinsalda il possesso del bene nelle mani del concessionario attuale, finendo per atteggiarsi a intollerabile forma di privatizzazione di fatto.

Tant'è che, come efficacemente sostenuto in dottrina, in materia di concessioni demaniali marittime, il ruolo dell'amministrazione è concepito come *vacuo*, essendo la gestione interamente devoluta ai privati, mediante una delega di funzioni assoluta, che assume le sembianze di un disarmo del potere pubblico [Lucarelli 2013, pp. 32 ss.].

Il presente studio intende reagire a questa tendenza, proponendo una soluzione innovativa, che recupera una diretta attivazione della Pubblica Amministrazione, annoverando i lidi nella

categoria dei *commons* e astraendoli, così, dalla regolamentazione commerciale.

La gestione suggerita è partecipata: fermo il potere di controllo in capo all'Amministrazione, che ne monitora il corretto andamento, interessandosi specialmente alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, è affidata – attraverso gare pubbliche – a gruppi, associazioni o collettivi di cittadini dotati di un saldo e oggettivo legame territoriale.

Se tanto concerne la gestione del bene, la soluzione prospettata ne tiene distinta la concessione di servizi alla persona. Questi non attengono al bene, ma solo vi insistono sopra, determinandosi così una scissione tra gestione del lido e gestione dei servizi offerti *sul* lido. Si tratta di una concessione-non concessione reale su cui idealmente poggia una concessione in senso stretto di servizi.

A tale livello ben può trovare applicazione la Direttiva, dovendo le concessioni per servizi alla persona (come la ristorazione, le attività ludiche o, in senso più ampio, le accessorialità balneari) essere affidate agli operatori di mercato secondo i criteri di concorrenza e con procedure ad evidenza pubblica, stante la loro natura di servizi a sicuro interesse economico.

Sulla scorta della presupposta introduzione della categoria giuridica dei beni comuni, si può quindi prospettare un piano di intervento normativo, in questa sede tratteggiato nelle sue linee essenziali.

2. Il bene comune come alternativa all'applicazione della Direttiva Bolkestein

Secondo la Dir. n. 123/2006, qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per un dato servizio sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, s'imporrebbe l'evidenza pubblica nella selezione dei candidati alla gestione. Il titolo ottenuto in esito alla gara sarebbe, in tal modo, rilasciato per una durata limitata, senza possibilità di rinnovo automatico né prelazioni di alcun tipo per il prestatore uscente (art. 16 Dir. 123/2006).

Il palese contrasto del diritto interno con il predetto dettato normativo, laddove, come accennato, consolida il controllo del

demanio marittimo nelle mani degli attuali concessionari fino al 2033 (*ex* L. 145/2018), può modularsi modificando l'ottica da cui analizzare la questione.

Per espressa previsione della disciplina europea, infatti, la *Bolkestein* trova applicazione solo con riguardo ai servizi prestatati dietro corrispettivo economico (SIEG), mentre quelli d'interesse generale (SIG) ne sono esclusi (considerando 17).

Questi ultimi, in particolare, non economici o sociali, sono basati – e quindi erogati – sulla scorta dei principi di solidarietà e accesso paritario; esempio paradigmatico della categoria sono i servizi pubblici, soprattutto essenziali.

Occorre, pertanto, soffermarsi sull'oggetto della concessione demaniale marittima, finendo per escluderne la sussunzione nel perimetro della norma sopranazionale.

I lidi del mare, invero, sono beni a natura pubblica, annoverabili tra le *res communes omnium*, e ciò li svincola da modelli di gestione compiuti secondo le regole concorrenziali, che sistematizzano il rapporto giuridico bene-persona entro i gangli escludenti della privatizzazione. I *commons* guidano la disciplina da adottare e, ponendosi in rapporto d'incompatibilità col paradigma proprietario, tipico del capitalismo cui idealmente rinvia il principio di concorrenza, impongono la scelta di sistemi d'affidamento diversi dalla concessione amministrativa.

Spingendosi più oltre, il bene comune doppia la titolarità e reclama un servizio pubblico di tipo sociale, che esiste soltanto in una relazione qualitativa con gli individui, i quali non hanno il bene, ma ne sono partecipi [Mattei 2011, p. 52]; tutti, parimenti.

Nonostante difetti attualmente una base giuridica espressa, va dato atto di come tale rilevante omissione possa ritenersi, in qualche modo, superata dal saldo riconoscimento che la Corte Costituzionale e la Cassazione a Sezioni Unite hanno compiuto dei beni comuni.

Abbandonando la dicotomia tra beni pubblici e privati, le Corti hanno riconosciuto un terzo genere di relazione reale, fondata sulla funzione del bene più che sulla proprietà (Cass. SSUU n. 3665 del 24 novembre 2010, seguita da Corte Cost. n. 24 del 12 gennaio 2011).

Laddove il bene comune garantisce l'effettività dei diritti fondamentali, rendendoli fruibili a tutti i consociati, va iscritto in un

novero giuridico diverso dal demanio, entro la nuova, ma antica, prospettiva dell'appartenenza collettiva [*pass.*, Grossi 2019].

Le Corti hanno fissato alcuni principi in materia, legandone la tutela alla protezione della personalità umana e al suo corretto sviluppo, oltreché alla garanzia irrinunciabile per le generazioni future.

Soprattutto in questa parte, se si accoglie la formulazione offerta dalla Commissione Rodotà, per cui la salvaguardia dei beni comuni dovrebbe avvenire anche a beneficio delle generazioni future, appunto, l'oggettività giuridica della protezione bene-comunista si pone in ontologico contrasto con una loro gestione orientata al mercato, che funzionalizza tutto al lucro.

Stante l'esauribilità della risorsa, invero, ove non diretta alla sola prevenzione e precauzione nei riguardi degli interessi dei posteri, la gestione non li garantirebbe.

Pertanto, anche laddove lo Stato non voglia farsene un carico diretto, si dovrebbe ricorrere a regole pubblicistiche e non di diritto privato, apparendo anzi preferibili modelli di gestione partecipata a livello locale, in omaggio al principio di sussidiarietà orizzontale.

3. Pratiche di sussidiarietà orizzontale: la gestione partecipata. Un bene comune al servizio del bene comune

Recuperato il lido entro i beni comuni e chiarito che la materia delle concessioni demaniali marittime non costituisce oggetto della Direttiva Servizi, allo Stato spetta decidere come improntare la gestione del bene.

De lege ferenda, appare suggeribile non svolgerla direttamente per mano pubblica, ma introdurre un regime attuativo del principio di sussidiarietà orizzontale, enunciato al comma 4 dell'art. 118 Cost.

Come noto, tale principio si sostanzia nel *favor* dell'ordinamento verso l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o aggregati, nello svolgimento di attività di interesse generale. Non ha solo un'accezione giuridica, ma è al contempo un principio di filosofia sociale, a mente del quale il pubblico interviene ad

aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già a distruggerle e assorbirle [S.S. Pio XI, Quadragesimo anno, 1931-1946].

Stante il dettato costituzionale, la sussidiarietà è ritenuta da attenta dottrina norma precettiva [Arena 2006, p. 62], quindi direttamente incidente nelle modalità concrete di gestione dei beni e dei servizi pubblici: i cittadini assumono un ruolo fondamentale, rendendosi parte attiva, insieme alle amministrazioni, entro uno schema di affidamento delle funzioni che lascia loro svolgere l'attività di cura del bene sotto il costante monitoraggio dell'Ente.

Sono, perciò, gli strumenti pattizi le forme più efficienti di gestione coordinata. Si pensi, in particolare, ai negozi di confine tra l'appalto e la concessione, come il partenariato pubblico privato, di cui è specie quello sociale, denominato baratto amministrativo (art.190 D.lgs. n. 50/2016) o i contratti di disponibilità (art.188 ccp).

La sussidiarietà, pertanto, allorché consente ai *cives* di partecipare alle attività di interesse generale, è criterio di misura del potere e, adeguando il rapporto tra azione pubblica e privata, lo pone al servizio dei cittadini [Gigliani 2009]. Ne deriva che il potere pubblico è legittimo laddove ne *favorisca* l'azione, essendo quindi tenuto a supportare l'attività partecipativa della cittadinanza.

Il concetto di favorire qualcosa, infatti, postula un dovere positivo, non potendosi limitare a forme di non intervento del pubblico nelle gestioni dei privati. Va respinta l'accezione negativa del *Subsidiaritätsprinzip* che tanto significa e che mal si attaglia alle peculiarità dell'ordinamento. Ivi, si è superata la tralattanza concezione sociale per cui, meramente, lo Stato non può sopprimere il domestico consorzio, che gli è logicamente e storicamente anteriore [Leone XIII, Enc. Rerum novarum, n. 10, 1891-1946]; pubblico e privato sono oggi entità contemporabili, che cooperano, rendendo virtuoso il potere grazie al carattere circolare della sussidiarietà [Arena 2003].

3.1 *Criteri di selezione delle proposte civiche*

Occorre ora soffermarsi sui criteri di scelta delle proposte della cittadinanza per la cura del bene comune nell'interesse collettivo.

Sebbene ordinariamente si ritenga sufficiente la presentazione dell'istanza perché il soggetto pubblico sia nel dovere di promuoverla, laddove ne pervengano molteplici, pare opportuno individuare un criterio selettivo volto a valutare la qualità soggettiva del richiedente, valorizzandola.

In tal modo, la novella renderebbe possibile tutelare un ulteriore bene comune rispetto al lido: la relazione tra oggetto e soggetto, il vincolo identitario tra luoghi e persona.

Ove si scelga tale via, l'affidatario civico deve essere selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica, atte a prediligere quelle realtà o formazioni sociali espressive di una reale connessione coi luoghi, dotate di un comprovato legame col territorio.

Va considerato, in proposito, che le procedure di gara non si esauriscono nel principio di concorrenza, ma rispondono anche a interessi diversi, come la trasparenza. Senza legarsi a ragioni economiche, tale principio ha di mira, piuttosto, il corretto esercizio della funzione pubblica, salvaguardando l'imparzialità e la *par condicio* tra soggetti, prima che tra operatori di mercato. All'art. 15 TFUE la trasparenza è indicata, infatti, quale strumento di partecipazione della società civile, oltreché di buon governo.

Al contempo, inoltre, la gara consente di tenere conto del carattere scarso del bene, recuperando l'apparente disomogeneità della sussidiarietà, che assicura un vantaggio solo a certuni, e restituisce un trattamento equo a tutti i cittadini attivi, attraverso l'imparzialità e la trasparenza.

Accanto al bene comune reale, il lido del mare, ve n'è uno sprovvisto di realtà, che sul primo riposa e che il primo avvantaggia.

Si nota, quindi, come l'introduzione della categoria nell'ordinamento può segnare la fine della tradizionale impostazione dicotomica dei beni e mutarne il paradigma ontologico: non più solo *res* oggetto di diritti, i beni possono perdere la loro dimensione reale e porsi a un livello immateriale e meta-reale, quale è, ad esempio, la relazione storico-culturale dei cittadini con un determinato territorio. Tale fatto giuridico è idoneo a estrinsecare l'identità sociale dei singoli nelle formazioni altrettanto eco-sociali in cui agisce. Similmente, la comunità non si riduce agli

individui, ma scompaiono le barriere tra oggetto e soggetto, mentre il contesto in cui l'uomo si iscrive, cioè l'ambiente, è esso stesso bene comune. Non appare come entità statica, costretta entro la rigida realtà dei beni giuridici tradizionalmente conosciuti, ma anzi rivela una natura dinamica, interattiva tra *res*, cultura, tradizione e futuro [Mattei 2011, p. 62].

Nella soluzione offerta il *common* diviene una chiave di lettura sociale e la sussidiarietà orizzontale valorizza la partecipazione e l'iniziativa delle minoranze a vantaggio della generalità [Gigliani 2009]; sicché, mediante l'alleanza tra cittadini e amministrazione è la stessa democrazia a rinvigorirsi, mentre si soddisfa, al contempo, l'esigenza di sottrarre i beni comuni alla logica appropriativa, nonché ai circuiti circolatori concorrenziali [Iuliani 2012, p. 617].

Va chiarito che non si tratta di compiere una *délégation de service public*, sul modello francese, ma piuttosto di una restituzione alla collettività di un bene che le appartiene, nel pieno riconoscimento di quanto la collettività esprime [Rodotà 2018]. Non una concessione che esplica un rapporto fra regia pubblica e gestione privata [Pioggia 2013], ma la partecipazione diretta e il diritto democratico dell'uso delle risorse e dello spazio pubblico come luogo di espressione di bisogni autentici delle collettività, di produzione di stili di vita e di nuove economie [Rodotà 2018].

Nella politica del comune si valorizza la persona [Mattei 2015] e la collettività è chiamata a gestire il bene, sebbene si debbano mantenere in capo all'amministrazione funzioni di controllo e sanzione, laddove l'aspettativa all'efficienza naturale e spontanea del governo dei *commons*, possibile in forza delle rappresentazioni sociologiche e antropologiche bene ordinate nel manifesto dei beni comuni [Ostrom 1990, pp. 90 ss.], traccimi in derivate patologiche o non valoriali.

4. Il principio di concorrenza e i servizi alla persona

Si è detto che concedere in senso stretto il lido ne sacrifica la funzione di soddisfo di diritti fondamentali. Va promosso, pertanto, un meccanismo che non ne celi la patrimonializzazione,

anche se improntato a valorizzare criteri qualitativi d'affidamento, ma risolva comunque i rapporti col diritto dell'Unione.

Scindendo la gestione del bene da quella dei servizi, essi sì, concessi, si comprende come il supposto conflitto tra ordinamenti sia solo apparente.

Residua, invero, uno spazio applicativo importante per la Direttiva Servizi, che consente di mantenere sostanzialmente identico all'odierno il quadro gestorio dei litorali, pur salvaguardando il bene nella sua identità.

Si riesce a contemperare la necessità di tutela del bene comune, degli interessi collettivi e delle generazioni future con i bisogni turistici ricreativi, di comfort e assistenza, componendoli in un adeguato e proporzionato bilanciamento, separando la gestione della costa e la somministrazione dei servizi alla persona. Tali servizi, secondo uno schema separatista, insistono sopra al bene lido e ne sono autonomi.

Le accessorialità balneari hanno una indiscutibile oggettività economica. Sicché, come SIEG, soggiacciono pacificamente alla Dir. 123/2006.

Nell'affidamento si seguono le regole della gara pubblica, in omaggio alla concorrenzialità.

In tale prospettiva, anche la spinosa questione del conflitto di attribuzioni Stato-Regioni appare superata, in quanto la materia ricade certamente nel novero dell'art. 117, comma 2, Cost., lett. e) e, quindi, nella competenza esclusiva statale.

5. Conclusioni

L'erratica conduzione normativa caratterizzante le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa può essere superata, come visto, astraendo la materia dallo spazio applicativo della direttiva europea.

Nella proposta nomopoietica elaborata, intendere il lido quale bene comune lo restituirebbe alla più congrua dimensione socio-giuridica.

La disciplina applicabile, non concorrenziale, sarebbe svolta secondo forme partecipate o di cogestione pubblico-privata, atte a consentire ai *cives* un uso incondizionato dello spazio pubblico.

Al contempo, sarebbe protetto e valorizzato l'ulteriore bene comune – immateriale – della conservazione del tessuto storico e culturale dei luoghi, rimettendo ai cittadini attivi la cura del lido.

La presenza *armata* dell'istituzione, che riserva a sé funzioni di controllo e tutela di territorio e paesaggio, porrebbe il bene al riparo dal rischio di speculazioni praticate in suo danno. Altrettanto, gli investimenti e gli operatori di mercato non resterebbero privi di garanzie, essendo mantenuti i medesimi servizi d'oggi, solo in forme più rispettose della fruibilità diffusa che spetta al bene comune, nel corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

Ridurre la questione delle concessioni demaniali marittime al nodo dell'applicazione della *Bolkestein* significa mitizzare la concorrenza e far prevalere l'interesse privato su quello pubblico, solo eventualmente coincidente col primo, incanalando il bene nel regime proprietario e perdendone di vista la funzione sociale.

La stessa CGUE, nella nota sentenza *Promoimpresa e Melis*, aveva assegnato un margine di apprezzamento agli Stati circa l'oggetto delle concessioni, potendo il legislatore valicare l'interesse transfrontaliero certo, annoverando il bene tra le *res extra commercium* [Mazza, in Lucarelli-De Maria-Girardi 2021, p. 61].

Valga, inoltre, considerare che le politiche sociali possono modulare anche la disciplina della concorrenza per espressa previsione del legislatore sopranazionale (art. 12, comma 3 Bolk.), rivelandone il carattere non assoluto; dacché, è legittima una legge che tuteli interessi collettivi, astraendo la materia dallo spazio applicativo della Direttiva.

In tal modo, si attrarrebbe al comma 3 dell'art. 117 Cost., circa il governo del territorio, oggetto di legislazione concorrente, col definitivo abbandono del richiamo alla concorrenza, invece a competenza esclusiva statale.

I territori tornerebbero a giocare un ruolo chiave nella gestione dei lidi, potendo immaginare un connubio normativo tra effetto devolutivo della sussidiarietà verticale (artt. 5 e 118, comma 1, Cost.) e quella orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.), creando così forme armoniche ed efficienti di gestione e valorizzazione dei beni comuni, oltreché della cittadinanza attiva.

Bibliografia essenziale

- C. Amato, *I beni comuni nell'esperienza giuridica*, Roma, Aracne, (collana "Valori giuridici fondamentali" diretta da F. D'Agostino, 6) 2014;
- G. Arena, *Cittadini attivi*, Roma-Bari, Laterza, 2006;
- F. Benvenuti, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, Marsilio, 1994;
- R. Briganti, *Dimensione costituzionale dei beni comuni tra principi, regole e prassi*, «Nomos», 2, 2019;
- E. Bruti Liberati, *Pubblico e privato nella gestione dei beni culturali: ancora una disciplina legislativa nel segno dell'ambiguità e del compromesso*, 3, Bologna, Il Mulino, 2001;
- L. Caianiello, *Concessioni demaniali marittime fino al 2035: alcune precisazioni in ordine alle proroghe dei titoli*, «Foro amministrativo», 12, 2018;
- F. Cassano, *Homo civicus*, Bari, Dedalo, 2004;
- S. Cassese, *I beni pubblici. Circolazione e tutela*, Milano, Giuffrè, 1969;
- V. Cerulli Irelli, *Sussidiarietà*, «Enciclopedia giuridica» (voce in dir. Amm.), 4, 2003;
- M. Ceruti, *La procedura negoziata competitiva nel campo dei beni demaniali e pubblici: problemi di definizione, disciplina e prassi nell'ordinamento giuridico nazionale*, «Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario», 1, 2018, pp. 27 ss.;
- A. Cossiri, *La proroga delle concessioni demaniali marittime*, «Federalismi», 14, 2016;
- G. Coturri, *Verso un modello evoluto di democrazia*, «Il punto di Labsus - Democrazia mista», 23 Marzo 2009, <<https://www.labsus.org/2009/03/democrazia-mista-2/>>, Luglio 2021;
- G. Coturri, *Novità e portata progressiva della sussidiarietà orizzontale nella costituzione italiana A proposito dell'art.118, ult. comma, nella revisione del Titolo V*, «Sinistra e innovazione», 9, 2003, pp. 20-26;
- M.F. Errico, *Modelli di gestione dei beni comuni: i patti di collaborazione*, «Foro Amministrativo», 12, 2019, pp. 2197 ss.;
- E. Finzi, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in «Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario», Firenze, 1935, <<https://independent.academia.edu/LaBibliotecaGiuridica>>, 2018, pp. 158 ss.;
- M.S. Giannini, *I beni pubblici*, Roma, Bulzoni, 1963;
- M.S. Giannini, *In principio sono le funzioni*, «Ammin. Civile», 1, 1957, <<https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2017/08/M-S-GIANNINI-In-principio-sono-le-funzioni.pdf>>, luglio 2021;
- F. Giglioni, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto amministrativo e la sua applicazione*, «Foro amm.», 12, 2009, pp. 2909 ss.;

- C.A. Graziani, *Un'utopia istituzionale*, Atti del Convegno. Macerata, 8-9 novembre 2001, Milano, Giuffrè, 2003;
- P. Grossi, *Il mondo delle terre collettive*, Macerata, Quodlibet, 2019;
- A. Iuliani, *Prime riflessioni in tema di beni comuni*, «Europa e dir. priv.», 2, 2012, pp. 617 ss.;
- S.S. Leone XIII, *Enciclica Rerum novarum*, in I. Giordani (a cura di), *Le encicliche sociali*, Roma, Edizioni Studium, 1946;
- A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, Laterza, 2013;
- A. Lucarelli, *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, <<https://www.constituzionalismo.it/beni-comuni-contributo-per-una-teoria-giuridica/>>, 3, 2014, luglio 2021;
- F. Manganaro, *Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche*, «Diritto amministrativo» 1-2, 2014, pp. 45 ss.;
- G. Marcou, *Avant Propos*, in O. Duperon (dir.), *Les services publics locaux et la concurrence: Entre intérêt général et marché*, Paris, 2011;
- M.R. Marella, *Oltre il pubblico e il privato*, Verona, Ombre corte, 2012;
- C. Marzuoli, *Sussidiarietà e libertà*, «Riv. dir. priv.», 2005, pp. 93 ss.;
- U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, Laterza, 2011;
- U. Mattei, *Il benicomunismo e i suoi nemici*, Torino, Einaudi, 2015;
- N. Mazza, *Le autonomie territoriali e l'attuazione della direttiva Bolkestein*, in A. Lucarelli, B. De Maria, M.C. Girardi (a cura di), *Governo e gestione delle concessioni demaniali marittime*, Napoli, ESI, 2021;
- M. Nigro, *Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1966;
- L. Nivarra, *Quattro usi di «beni comuni» per una buona discussione*, «Riv. Critica del dir. Priv.» XXXIV, 2016, pp. 41 ss.;
- E. Ostrom, *Governing the commons*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990;
- M. Renna, *Beni pubblici* (voce), in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, Vol. I, pp. 714-725;
- S.S. Pio XI, *Quadragesimo anno lettera enciclica*, in I. Giordani (a cura di), *Le encicliche sociali*, Roma, Edizioni Studium, 1946;
- A. Pioggia, *Le persone come risorsa strategica nell'amministrazione dello sviluppo sostenibile*, «Riv. it. dir. pubbl. comunit.», 5, 2002, pp. 1055 ss.;
- A. Pioggia, *L'amministrazione pubblica in forma privata. Un confronto con la Francia e una domanda: che fine ha fatto il "pubblico servizio" in Italia?*, «Diritto Amministrativo», 3, 2013, pp. 481 ss.;
- F. Pizzolotto, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, «Vita e pensiero», Milano, 1999;
- G.U. Rescigno, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, «Dir. Pubblico», 2002;

- P. Ridola, *Sussidiarietà e democrazia*, «Diritto comparato e diritto costituzionale europeo», 2010;
- S. Rodotà, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli, La Scuola di Pitagora 2018;
- S. Rodotà, *Antropologia dell'homo dignus*, Lezione Università di Macerata, 2010, <http://www.antonioacasella.eu/restorative/Rodota_antropologia.homo.dignus_2010.pdf>, maggio 2021;
- S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, Il Mulino, 1990;
- G. Rossi, *Gian Domenico Romagnosi e la crisi dello statalismo*, «Dir. Pubbl.», 2012, pp. 1 ss.;
- A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano, Giuffrè, 2009;
- D. Sorace, *Servizi pubblici locali e iniziativa privata*, «Ec. Pubbl.», 1993, p. 13;
- F. Trimarchi Banfi, *Teoria e pratica della sussidiarietà orizzontale*, «Diritto Amministrativo», 1, 2020, pp. 3 ss.